



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 729 DEL 30/04/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO - CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO – LABORATORI DI INGEGNERIA – PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI CONTROLLI PERIODICI SULL'APPARECCHIATURA “DIFRATTOMETRO A RAGGI X – MODELLO ADVANCE D8”

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. MAURO MORENO

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che in esecuzione della deliberazione n. 2386 del 16 dicembre 2021 è stata sottoscritta con l'Università degli studi di Bergamo – Centro di servizio di Ateneo - Laboratori di ingegneria - specifica convenzione per l'espletamento, per il triennio 2022-2024, di attività di consulenza da parte dell'esperto di radioprotezione dr.ssa Fabiola Cretti, fisico dirigente con rapporto di lavoro esclusivo in servizio presso la SC Fisica sanitaria, per l'esecuzione di controlli periodici sull'apparecchiatura ““Diffrattometro a raggi X – modello Advance D8”;

Premesso, altresì, che con e-mail prot. ASST n. 3952 del 21 gennaio 2025, la suddetta Università ha chiesto il rinnovo della medesima convenzione per il triennio 2025-2027;

Dato atto che le predette prestazioni possono essere assicurate dai dirigenti, in servizio presso questa ASST, iscritti negli elenchi degli esperti di radioprotezione come previsto dall'art. 128 del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, al di fuori dell'orario di lavoro;

Vista la deliberazione n. 2304 del 18 dicembre 2020, che autorizza la dr.ssa Fabiola Cretti svolgere le attività in qualità di esperto di radioprotezione da prestarsi in nome e per conto dell'ASST;

Acquisito il parere favorevole del direttore del Dipartimento diagnostica per immagini e del direttore sanitario (prot. int. n. 19134 del 17 marzo 2025) in ordine all'attinenza delle attività richieste con l'incarico ricoperto in azienda, alla compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali e alla condizione di assenza di conflitto di interessi;

Richiamati:

- l'art. 15 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 “Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari”;
- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo tra i soggetti istituzionali coinvolti per la disciplina delle modalità di erogazione dell'attività di consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi, prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;
- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Precisato che:

- le prestazioni di cui al predetto accordo saranno svolte fuori orario di servizio; con un impegno quantificabile in 1 accesso annuale della durata di 3 ore;
- gli introiti derivanti, rientranti nell'ambito della libera professione/consulenza, saranno assegnati al professionista individuato secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell'aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell'azienda ove dovute;

Visto il testo della convenzione, allegato al presente atto, con validità per il triennio 2025 – 2027;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di sottoscrivere con l'Università degli studi di Bergamo – Centro di servizio di Ateneo - Laboratori di ingegneria - la convenzione per l'esecuzione da parte dell'esperto di radioprotezione dr.ssa Fabiola Cretti, dirigente a rapporto di lavoro esclusivo in servizio presso la SC Fisica sanitaria, di controlli periodici sull'apparecchiatura “Diffrattometro a raggi X – modello Advance D8”;
2. di dare atto che le prestazioni di cui al presente predetto accordo saranno svolte fuori orario di servizio;
3. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni;
4. di incaricare la SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte del professionista e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato;

5. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI CONTROLLI PERIODICI

SULL'APPARECCHIATURA DIFFRATTOMETRO A RAGGI X

MODELLO ADVANCE D8

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, legale rappresentante (d'ora in poi detta anche "ASST")

e

Università degli studi di Bergamo, C.F. n. 80004350163 e Partita IVA n. 01612800167, operante ai fini del presente atto tramite il Centro di servizio di Ateneo - Laboratori di ingegneria - rappresentato dal suo Direttore prof. Paolo Riva, domiciliato per il presente atto presso la sede di Dalmine (BG), Via Galvani n. 2, con recapito di posta elettronica certificata ingegneria@unibg.legalmail.it, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera della Giunta del Centro di servizio di Ateneo - Laboratori di Ingegneria - nella seduta del 21 marzo 2025 (verbale 1/2025) CIG B622F95B7D (d'ora in poi detta anche "Università");
"ASST" e "Università" d'ora in poi definiti congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

a) l'Università:

- con specifica richiesta all'ASST ha manifestato la volontà di stipulare una convenzione per l'erogazione di prestazioni in materia di radioprotezione finalizzata all'esecuzione di controlli periodici sull'apparecchiatura "Diffrattometro a raggi X modello Advance D8" da parte del fisico dirigente **dr.ssa Fabiola Cretti** (d'ora in poi

detta anche "Professionista" ovvero "Esperto di radioprotezione")

b) l'ASST:

- con apposito provvedimento ha adottato l'atto per la disciplina delle modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste all'ASST da soggetti esterni;

- considera lo svolgimento delle attività richieste non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;

- è in grado di erogare le suddette prestazioni tramite proprio personale in servizio presso la SC Fisica sanitaria, iscritto negli elenchi degli esperti di radioprotezione come previsto dall'art. 128 del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101;

- con apposito provvedimento n. 2304 adottato in data 18 dicembre 2020 ha autorizzato la dr.ssa Fabiola Cretti - fisico dirigente a rapporto esclusivo in servizio presso la SC Fisica sanitaria - allo svolgimento di attività in qualità di esperto di radioprotezione in nome e per conto dell'ASST a favore di soggetti pubblici e privati;

c) le Parti:

- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto;

- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo a ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI

2.1. L'ASST assicura all'Università l'erogazione di prestazioni in materia di

radioprotezione per il tramite dell'esperto di radioprotezione dr.ssa Fabiola Cretti, fisico dirigente in servizio presso l'ASST, iscritto negli elenchi degli esperti di radioprotezione come previsto dall'art. 128 del d.lgs. n. 101/2020, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

2.2. L'attività di consulenza sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'ASST garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per 1 accesso/anno della durata di 3 ore di attività complessiva presso le sedi concordate con l'Università.

2.3. La continuità dei servizi oggetto della presente convenzione viene garantita esclusivamente tramite la disponibilità e le prestazioni del professionista individuato e che sottoscrive per accettazione; in nessun caso l'ASST dovrà provvedere a compiti sostitutivi o potranno essere a essa imputate responsabilità derivanti da indisponibilità dello stesso eventualmente verificatesi nel corso di validità della presente convenzione.

Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

3.1. Per l'attività di consulenza l'Università corrisponderà all'ASST un corrispettivo di € 480,00 (quattrocentottanta/00), tenuto conto che tale corrispettivo è comprensivo di:
(a) compenso professionale di competenza del professionista (base imponibile IRAP e per calcolo quote riservate all'ASST dalla normativa vigente); (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali, gestione contrattuale e imposte a carico dell'ASST secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali.

3.2. È previsto un rimborso pari a € 20,00 (venti/00) per spese di accesso alla sede di erogazione delle prestazioni.

3.3. Gli importi sopraindicati si intendono comprensivi di IVA.

3.4. L'esperto di radioprotezione trasmetterà alla SC Bilancio programmazione

finanziaria e contabilità dell'ASST (*pf.fatturazione@asst-pg23.it*) il prospetto delle ore e/o degli accessi relativi all'attività prestata a favore dell'Università per consentirne la corretta fatturazione e l'eventuale verifica su tempi e modi di erogazione oltre che la non interferenza con gli impegni presso l'ASST.

3.5. Le fatture saranno trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML e tramite il Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il codice destinatario: **KH43JM**. Le fatture inviate attraverso tale sistema saranno le uniche valide per la registrazione ai fini fiscali.

3.6. L'Università dovrà liquidare le fatture entro 30 (trenta) giorni dall'emissione.

3.7. Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all'imposta di bollo della presente convenzione, di cui l'ASST si fa carico per l'assolvimento virtuale al momento della sottoscrizione.

3.8. L'ASST erogherà i compensi di competenza del professionista entro 40 (quaranta) giorni dall'effettiva disponibilità delle somme liquidate dall'Università.

Art. 4 DURATA

4.1. La presente convenzione ha validità per triennio 2025-2027 con scadenza il 31 dicembre 2027, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga della presente convenzione oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

4.2. Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione prima della scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto. Al verificarsi di tale recesso, l'Università corrisponderà all'ASST il compenso effettivamente maturato fino al momento dell'interruzione.

4.3. Le Parti convengono che nelle more dell'adozione degli atti formali, l'attività erogata dal 1° gennaio 2025 sia regolata a norma della presente convenzione.

Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI

5.1. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

5.2. Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il quale sono destinati.

5.3. Le Parti si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza a osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" e sue successive modifiche e integrazioni e dal Regolamento UE 679/2016.

5.4. Ai fini dell'esecuzione della presente convenzione, ciascuna Parte si impegna a rispettare i principi normativi ed etici di cui al codice di comportamento aziendale pubblicato sul sito www.asst-pg23.it; l'Università dichiara, altresì, di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo e/o procedure comunque idonee ad assicurare la conformità al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e a prevenire i cd. "reati presupposto" previsti da tale normativa.

5.5. L'Università si impegna, inoltre, a non assumere o conferire incarichi a dipendenti dell'ASST che abbiano esercitato nei tre anni precedenti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei suoi confronti o di società a essa collegate (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro c.d. "*pantouflage*" o "*revolving doors*").

5.6. L'ASST garantisce idonea copertura assicurativa per la R.C. verso terzi derivante dall'attività di esperto in radioprotezione svolta dal proprio dipendente in regime di libera-professione. Nessuna responsabilità sarà attribuita all'ASST stessa o al

professionista per l'utilizzo di attrezzature e strumentazioni di proprietà dell'Università.

5.7. L'Università, inoltre, garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2008 n. 81 fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato a operare il dipendente dell'ASST.

5.8. Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi della presente convenzione deve essere trasmessa agli indirizzi indicati nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo se inviate tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa all'altra Parte, cambiare il proprio indirizzo.

Art. 6 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

6.1. La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione o il mancato rispetto delle scadenze previste di una delle Parti per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto.

6.2. Violazioni a carico di una delle Parti per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'ASST a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non

esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'ASST sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

Art. 7 CLAUSOLE VESSATORIE

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione della presente convenzione è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di conseguenza non sono applicabili gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Art. 8 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE, IMPOSTA DI BOLLO

8.1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.

8.2. Per espresso accordo delle Parti, esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

8.3. L'imposta di bollo prevista per la presente convenzione dalle normative vigenti

viene assolta virtualmente dall'ASST in ragione di € 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata al Università in calce alla prima fattura tra gli oneri previsti per un importo complessivo di € 32,00 atteso che la presente convenzione si compone di n. 1 originale di 8 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'ASST

Per l'Università

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SERVIZIO

dott. Francesco Locati

LABORATORI DI INGEGNERIA

prof. Paolo Riva

L'Università ha chiesto di avvalersi, per l'espletamento dei compiti di esperto di radioprotezione, della dr.ssa Fabiola Cretti.

Per accettazione:

dr.ssa Fabiola Cretti

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali

Il responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini
Pratica trattata da Federica Alborghetti (tel. 035 267 3705)

Visto – procedere Direttore sanitario dott. Mauro Moreno

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 695/2025)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO - CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO - LABORATORI DI INGEGNERIA - PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI CONSULENZA IN QUALITA' DI ESPERTO QUALIFICATO PER L'ESECUZIONE DI CONTROLLI PERIODICI SULL'APPARECCHIATURA "DIFRATTOMETRO A RAGGI X – MODELLO ADVANCE D8"

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 22/04/2025

Il Direttore
Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- sono contabilizzati su: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territoriale	importo imponibile	importo IVA	importo totale
x		€ 390,00 (presunti anno 2025)	€ 110,00	€ 500,00 (presunti anno 2025)
x		€ 390,00 (presunti anno 2026)	€ 110,00	€ 500,00 (presunti anno 2026)
x		€ 390,00 (presunti anno 2027)	€ 110,00	€ 500,00 (presunti anno 2027)

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

- cessione beni cdc aut /anno
 cessione servizi cdc aut /anno
 libera professione cdc aut /anno
 solvenza aziendale cdc aut /anno
 contributi pubblici cdc aut /anno
 contributi privati cdc aut /anno
 erogazioni liberali cdc aut /anno
 altro cdc. aut /anno
 vedi allegato

Bergamo, 22/04/2025

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. aut/anno	n. sub- autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1- lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 390,00 (presunti anno 2025)	Da versare all'erario	€ 390,00 (presunti anno 2025)
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1- lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 390,00 (presunti anno 2026)	Da versare all'erario	€ 390,00 (presunti anno 2026)
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1- lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 390,00 (presunti anno 2027)	Da versare all'erario	€ 390,00 (presunti anno 2027)

Bergamo, 23/04/2025

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.695/2025

ad oggetto:

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO - CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEI - LABORATORI DI INGEGNERIA - PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI CONTROLLI PERIODICI SULL'APPARECCHIATURA "DIFRATTOMETRO A RAGGI X - MODELLO ADVANCE D8"

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Moreno Mauro
Note:	

DIRETTORE SOCIO SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
